

Assemblea di supercondominio composta dagli amministratori dei singoli condomini

Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2001, n. 15476

Poiché non sono derogabili dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea, è nulla, per contrarietà a norme imperative (artt. 1136, 1138 cod. civ.), la clausola del regolamento contrattuale prevedente che l'assemblea di un c.d. supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomini o da singoli condomini delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio.